

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1156 DEL 02/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2026 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA D.G.R.V. N. 381/2026.

RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE (CODICE COMMESSA 4/2026/4)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1121/26

Il Dirigente, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Lorenzo Bulegato

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Regione del Veneto, come negli anni precedenti ed in considerazione dei positivi risultati conseguiti fino ad oggi, ha riproposto anche per quest'anno il *"Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e del relativo accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004 e del D.M. MIPAAF n. 876 del 16 gennaio 2015"*, provvedimento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 381 del 19/05/2026;
- con prot. n. 295019 del 27.05.2026 (ns. prot. n. 50448 del 27.05.2026) la Direzione regionale Prevenzione ha trasmesso l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2024 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 381 del 19/05/2026, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ai fini della sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
- detta D.G.R., all'allegato A, ha assegnato € 6.000,00 (onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti all'organizzazione e la gestione dei controlli) all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'attività sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine in parola;

Ricordate le precedenti Deliberazioni del Direttore Generale, e in particolare la Deliberazione n. 977/2025, con cui questa Azienda ha recepito l'ultimo Accordo con la Regione per l'anno 2025, relativo alla medesima materia e pari attività;

Preso atto che:

- la normativa comunitaria e nazionale prevede, anche nel settore delle carni bovine, la verifica sulla corretta applicazione di talune norme caratterizzate da specifiche definizioni, designazioni e denominazioni di vendita, il tutto finalizzato ad assicurare la corretta trasmissione delle informazioni lungo la filiera e favorire la massima trasparenza nella fase di commercializzazione delle carni;
- la verifica sulla corretta tracciabilità delle carni si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, operato che interessa sia l'ambito agricolo sia quello sanitario. È in quest'ottica che da oltre un decennio è in atto un rapporto di stretta collaborazione tra diverse strutture regionali, nello specifico Direzione Agroalimentare e Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, con l'obiettivo di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della spesa sia per la valorizzazione delle competenze professionali;

Preso atto – altresì - che detta attività operativa e l'esecuzione dell'Accordo oggetto del presente provvedimento, sono da sempre affidate all'Unità Operativa Complessa (UOC) *Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati* (SVIAOA) del Dipartimento di Prevenzione, diretta dal dott. Fabrizio De Stefani.

Dato atto che il suddetto Accordo si pone, anche per l'anno in corso, quale ideale continuazione di una collaborazione oramai decennale tra la Direzione Agroalimentare e le Aziende Sanitarie della Regione Veneto, considerati anche i risultati conseguiti.

Visti l'Allegato B alla D.G.R. n. 381/2026 Schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana sopradescritta (allegato 1 alla presente proposta deliberativa) e la scheda Progetto, la quale descrive e specifica lo svolgimento delle attività in parola

(allegato 2 alla presente proposta deliberativa), entrambi costituenti parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa.

Rilevato che la scheda Progetto individua quale Responsabile del Progetto in parola il dott. Fabrizio De Stefani, Direttore di detta Unità Operativa, e quale Referente il dott. Lucio Maculan, Dirigente veterinario della medesima unità operativa.

Rilevato altresì che il periodo di riferimento per attuazione della progettualità decorre dalla stipula dell'Accordo sopra citato al 31 ottobre 2026 - salve eventuali proroghe – e che entro il medesimo termine la UOC SVIAOA dovrà inviare la relazione conclusiva alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, come si evince dalla stessa scheda Progetto e come richiesto dalla nota regionale citata ns prot. 50448 del 27/05/2026;

Tutto ciò premesso, ritenendo di dare attuazione alla D.G.R. 381/2026 della Regione del Veneto, si propone:

- di approvare lo *“Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n.7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 381 del 19/05/2026 ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990”*, di cui all'allegato B di detto provvedimento regionale, allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa (allegato 1);
- di recepire altresì il finanziamento regionale connesso di cui all'allegato A della medesima D.G.R.;
- di approvare la relativa scheda Progetto, allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa (allegato 2);
- di conferire delega al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott. Lorenzo Bulegato, per la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS7 Pedemontana, di cui all'allegato B della DGR 381/26, parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare lo *“Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n.7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 381 del 19/05/2026 ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990.”*, di cui all'allegato B alla DGR 381/25, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (allegato 1);
2. di recepire altresì il finanziamento regionale di cui all'allegato A alla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 381 del 19/05/2026;

3. di approvare la scheda Progetto, relativa alle attività previste in base all'Accordo di cui al precedente punto 1, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);
4. di confermare che il Responsabile del Progetto in parola è il dott. Fabrizio De Stefani, Direttore dell'Unità Operativa Complessa *Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati* del Dipartimento di Prevenzione, mentre il Referente di Progetto è il dott. Lucio Maculan Dirigente Veterinario della medesima Unità Operativa;
5. di conferire delega al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dott. Lorenzo Bulegato, per la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS7 Pedemontana, di cui all'allegato B della DGR 381/26, parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 381 del 19 maggio 2026 ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

I Signori:

- Alberto Zannol il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, Codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 381 del 19 maggio 2026, esecutiva ai sensi di legge,

e

- Giovanni Carretta, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – Via dei Lotti n. 40, Codice fiscale 00913430245,

premesse che:

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e con Decreto n. 876 del 16 gennaio 2015 il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha adottato le indicazioni e le modalità applicative nel territorio nazionale del Regolamento sopra citato;
- in considerazione dell'importanza che riveste l'attività di controllo effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- con riferimento a quanto stabilito con DGR n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";

tutto ciò premesso, le parti convengono e accordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 381 del 19 maggio 2026, disciplina i rapporti di cooperazione fra la Regione e l'AULSS per l'esecuzione del "Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla Deliberazione in oggetto, agli effetti del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs. n. 58/2004.

Art. 2 Attività da svolgersi

1. L'AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 43 del 24 ottobre 2023 di nomina degli "Agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina" a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l'attività di verifica inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.i.
2. L'AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l'effettuazione di

ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all'interno del campione assegnato dal Piano regionale in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita "vitello, carne di vitello" della categoria "V" e "vitellone, carne di vitellone" della categoria "Z", ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal D.M. MIPAAF 8 agosto 2008, n. 2551.

3. L'AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell'Allegato A della DGR n. 381 del 19 maggio 2026, nei tempi previsti al p. 9 della medesima DGR e indicati al p. 2 dell'art. 5 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008.

4. Ai fini dei controlli e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l'AULSS invia alla Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare, tramite PEC all'indirizzo "agroalimentare@pec.regione.veneto.it", i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.

5. L'AULSS, cui dipende il personale Agente Accertatore, s'impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l'organizzazione amministrativa utile per l'espletamento dell'attività considerata.

Art. 3 Obblighi delle parti

1. La Regione sorveglia l'operato dell'AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.
2. La Regione effettua la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione all'AULSS degli importi di contributo stabiliti;
3. L'AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 4 Rimborso delle spese e liquidazione

1. La Regione riconosce a questa AULSS il rimborso spese forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di euro 300,00 (trecento/00) ad ogni singolo controllo, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti all'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della sopra citata Deliberazione della Giunta regionale.
2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale che riporti il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale.
3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro 6.000,00 - (seimila/00).

Art. 5 Durata dell'Accordo, revoca e recesso

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.
2. Tutte le attività richieste, compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'art. 1 del presente Accordo, devono essere espletate entro il 31 ottobre 2026, salvo proroghe.
3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.
4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 6 Controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative alla interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 7 Disposizioni finali

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.

Il presente atto è composto di n. 7 articoli e complessive n. 132 righe.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.

7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs. n.

7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione

.....

Per l'AULSS

.....

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

PROGETTO: Etichettatura carni bovine 2026 – codice commessa: 4/2026/4

Riferimenti normativi	Reg. CE 1760/2000 – DGR n. 381/2026
Titolo progetto	Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo 2026 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000, D. Lgs. n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015)
Breve descrizione e azioni da realizzare	Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, nell'istituire un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine dei prodotti a base di carni bovine definisce, al Titolo II, le norme alle quali gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nell'Unione Europea devono attenersi al fine di garantire nell'etichetta la correlazione tra la carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta. Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto Regolamento, per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. In attuazione di tale normativa e a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio Decreto del 16 gennaio 2015, ha adottato le indicazioni e le modalità applicative dei Regolamenti sopra citati al fine di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne ed il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono, con la duplice finalità di assicurare il massimo livello di sicurezza al consumatore e la doverosa trasparenza e correttezza nella fase di tracciabilità propedeutica alla commercializzazione delle carni. Tale obiettivo viene programmato con cadenza annuale dai diversi soggetti della filiera, quello agricolo e quello sanitario, rappresentati rispettivamente dalla Direzione agroalimentare e dalla U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto e perfezionato sul campo da medici veterinari specificatamente formati operanti con la qualifica di Agente Accertatore. Al momento attuale sono in possesso della qualifica e possono pertanto effettuare tale attività la dott.ssa Chiara Bresolin, il dott. Lodovico Rebecchi, il dott. Angelo Mancuso per il Distretto 1 e la dott.ssa Afra La Cagnina, il dott. Lucio Maculan, il dott. Dario Pasqualin per il Distretto 2. Le funzioni di verifica svolte dai summenzionati Agenti si estendono anche alla fase di accertamento e contestazione delle relative eventuali violazioni alla normativa di settore. Al termine dell'attività programmata viene predisposta, a cura del Direttore di Servizio, una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte con le relative risultanze, da inoltrare alla Direzione Generale per il successivo invio alla Regione. L'Azienda Sanitaria riceve dalla Regione, previa sottoscrizione di un accordo, la programmazione dell'attività, declinata nel numero di controlli da effettuare divisi per tipologia produttiva (impianti di macellazione e sezionamento, macellerie, supermercati, ecc.) oltre alla modulistica da utilizzarsi in occasione dell'attività. L'annualità corrente assegna all'Azienda ULSS 7 Pedemontana è di n. 20 controlli. Alla presentazione della relazione finale la Regione trasferisce all'Azienda sanitaria il contributo previsto, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, stabilito in 300,00 euro per ogni sopralluogo rendicontato.

Indicatori	31/08/2026: effettuato il 25% dei controlli programmati 30/09/2026: effettuato il 75% dei controlli programmati 15/10/2026: effettuato il 100% dei controlli programmati 31/10/2026: trasmissione relazione finale e verbali a cura del D.G.	
Periodo di riferimento per attuazione progettualità	Entro 31 ottobre 2026	
Rinnovo o nuovo progetto	Nuovo progetto	
Responsabile progetto	dott. Fabrizio De Stefani	
Referente progetto	dott. Lucio Maculan	
Obiettivo e <u>Ruolo</u> dell’ULSS/UO nel progetto	Effettuare il 100% dei 20 controlli assegnati e rendicontare alla Regione le evidenze raccolte. L'UOC di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati è incaricata della fase applicativa del Piano, ovvero dei controlli ispettivi sugli impianti di lavorazione delle carni e sugli esercizi di vendita delle stesse, nel numero assegnato alla nostra Azienda. Tale attività viene eseguita, previa programmazione interna, dai Dirigenti veterinari nominati a tale scopo "Agenti accertatori" con Decreto del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare.	
Personale coinvolto	Distretto 1: dott.ssa Chiara Bresolin, dott. Angelo Mancuso, dott. Lodovico Rebecchi. Distretto 2: dott.ssa Afra La Cagnina, dott. Lucio Maculan, dott. Dario Pasqualin	
Copertura finanziamento per attività da realizzare	6.000,00 euro stanziati con DGR n. 381 del 19/05/2026	
Progetto realizzato con Risorse Interno o Esterne? Se esterne indicare UO aziendale che sarà coinvolta per le fasi di affidamento	Con risorse interne, timbratura codice 74	
Termine di utilizzo fondi e termine per invio rendicontazione in Regione	31/10/2026	
SEZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DEL PROGETTO		
Spese per il personale (indicare chi sarà coinvolto e come sarà utilizzato il fondo)	Remunerazione dell’attività extra orario contrattuale dei 6 dirigenti medici veterinari più sopra identificati per un ammontare di 5.400 euro interamente finanziato dalla Regione Veneto – Direzione agroalimentare.	
Spese generali forfettarie per attività generale di gestione progetto (10%)	600,00	
TOTALE		€ 6.000,00

f.to Il Referente di Progetto Dott. Lucio Maculan	Il Direttore di UOC f.to Responsabile di Progetto Dott. Fabrizio De Stefani
--	---